

VGR 2002

Convegno nazionale valutazione e gestione del rischio negli
insediamenti civili e industriali

Palazzo dei Congressi
Pisa, 15-17 Ottobre 2002

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI OSPEDALI. CONTENUTI, ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DEL SISTEMA.

G. De Palma, L. Diaferio, N. Micele
Comando provinciale VV.F. di Treviso
R. Malatesta
Ospedale S. Camillo - Treviso

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso
Via Castellana, 8 – 31000 Treviso

Ospedale Generale di Zona “San Camillo”
Viale Vittorio Veneto, 18 – 31100 Treviso

Sommario

Il presente lavoro individua, nei provvedimenti normativi, cogenti o di indirizzo, in vigore, le misure gestionali per la sicurezza antincendio delle strutture ospedaliere, le raccoglie in un quadro di sintesi completo e ordinato per macro obiettivi e mostra, in base ad una esperienza in atto, i vantaggi di tale ricognizione per la precisazione degli obblighi gestionali, la necessaria attuazione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) e la sua opportuna implementazione in un più generale sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) o, come nel caso di specie, integrazione nel Sistema di Qualità aziendale (ISO 9000).

1. Introduzione

Per evitare situazioni di emergenza - per incendio, esplosione o altri scenari di pericolo da questi derivati - e per fronteggiarle nel migliore dei modi, a tutela delle persone e dei beni, una buona progettazione antincendio individua, in base alla valutazione dei rischi e alle norme cogenti, le più idonee misure di prevenzione e protezione.

Alcune di queste misure agiscono in modo autonomo e automatico, altre sono attivate o “guidate” dall'intervento dell'uomo, altre semplici modalità comportamentali delle persone presenti. Tanti piccoli incidenti si risolvono, per fortuna, con l'utilizzo di un semplice estintore o con l'intervento automatico di un sistema rilevatore-elettrovalvola di chiusura gas. Altri invece, ancora nel novero degli scenari ragionevolmente credibili, hanno invece bisogno di una corretta interazione uomo-macchina e di più uomini e più macchine operanti insieme nel tempo.

La sicurezza in caso di incendio dunque, fatta salva la corretta individuazione e dimensionamento delle varie misure “strumentali”, dipende dalla efficienza delle stesse risorse strumentali ma anche dalla efficienza delle risorse umane e dal coordinamento, in emergenza, fra le suddette risorse umane e quelle strumentali.

2. Il “documento integrativo” per la gestione

Le strutture ospedaliere, ancora prive di norma antincendio specifica, sono regolate da disposizioni cogenti solo per alcune aree a maggior rischio di incendio (depositi di ossigeno o di gas combustibili, impianti termici, reti gas, gruppi elettrogeni, ecc.) mentre, per la struttura nel suo complesso, fatto salvo il DM 10/3/98 proprio in ambito gestionale, esistono solo riferimenti non vincolanti, come la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture alberghiere (DM 9/4/94) e la Bozza di regola tecnica del 1996 oggi superata dalla nuova Bozza allegata alla Lettera-circolare M.I. prot. n. P341/4122 del 15/4/2002. [1] [2]

Da qui, in base alla necessaria valutazione del “rischio incendio” operata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 626/94 e successivo DM 10/3/98, e alle norme citate, si definisce il “progetto antincendio” (relazione tecnica ed elaborati grafici) che, dopo l'approvazione del Comando, diventa specifica “norma” per quella determinata struttura ospedaliera.

Alla stessa documentazione, dopo la realizzazione conforme alle impegnative progettuali e alle prescrizioni del Comando, si aggiunge la “Documentazione tecnica certificativa” allegata alla richiesta di Certificato di prevenzione incendi (CPI).

Progetto approvato, parere di conformità con eventuali prescrizioni e documentazione tecnica certificativa, salvo aggiornamenti nel tempo, rappresentano dunque il “documento sulla sicurezza antincendio” – nel seguito, per semplicità, “**documentazione VVF**” - unica ufficiale fonte di informazioni sui pericoli di incendio e sulle misure, comprese quelle gestionali, per ridurre il rischio incendio dei vari scenari incidentali credibili al livello di accettabilità.

In realtà la “documentazione VVF”, anche perché priva di specifica documentazione certificativa sugli obblighi gestionali, non contiene molti dati essenziali sulle stesse misure e quindi, da sola, non dettaglia tali obblighi impedendo la costruzione di un completo sistema di gestione.

Per gestire la sicurezza occorre dunque disporre, preliminarmente, sia della documentazione VVF completa sia di un apposito “**documento integrativo**”, derivato dal precedente e dall'esame dell'effettiva situazione in essere, con il dettaglio della segnaletica, dei divieti di esercizio, delle istruzioni operative, delle limitazioni del carico di incendio e così via.

Ecco lo schema di sintesi:

PROGETTO APPROVATO		
PARERE DI CONFORMITA' CON PRESCRIZIONI		
DOCUMENTAZIONE TECNICA CERTIFICATIVA PER IL CPI	QUADRO OBBLIGHI GESTIONALI	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)
DOCUMENTO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE		

3. Obblighi gestionali

Si riporta di seguito il quadro completo delle misure gestionali richieste dalle norme e dai criteri tecnici vigenti. Allo scopo sono stati utilizzati, come fonti di riferimento, di indirizzo o cogenti, le seguenti:

- Bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private del 2002 [2];
- DM 10/3/98 in attuazione all'art. 13 comma 1 del D.L.vo 626/94 e succ. mod. e int..

3.1. Misure per la efficienza delle risorse strumentali

L'efficienza delle risorse strumentali si ottiene con i controlli e la manutenzione periodica ma resta garantita, naturalmente, anche in caso di sostituzione delle precedenti attrezzature con altre di efficacia non minore.

CONTROLLI E MANUTENZIONI

Oltre al generale precetto già contenuto nel DPR 547/55 sul dovere di pulizia e manutenzione tecnica di ogni luogo di lavoro, è prescritto che ogni impianto e dispositivo di sicurezza destinato alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, deve essere sottoposto a regolare *manutenzione e controllo di funzionamento*. (D.L.vo 626/94, art. 32).

Il DM 10/3/98 precisa che il datore di lavoro, fra l'altro, adotta le misure finalizzate a "garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'all. VI." (art. 3).

In particolare, per gli impianti e le attrezzature di protezione antincendio, gli interventi di manutenzione e i controlli devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. (DM 10/3/98, art. 4)

Inoltre, sempre in ambito di mantenimento delle misure antincendio, il p.to 2.11 dell'all. II relativo alle "Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi" fornisce, sia pure in via esemplificativa, utili suggerimenti sui normali controlli di vigilanza da effettuare giornalmente, al termine dell'orario di lavoro.

Nelle attività soggette al rilascio del CPI – ospedali dunque compresi – l'oggetto dei controlli diventa più ampio e preciso:

"Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di:

- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
- di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di conformità dei lavori (art. 3).

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un *apposito registro* a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando". (DPR 37/98, art. 5).

L'introduzione del registro, per la completezza e la sistematicità dei controlli, supera la genericità della precedente formulazione dello stesso obbligo ("mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzate alla prevenzione incendi", DPR 577/82, art. 15).

Inoltre, alla luce di quanto previsto dal DM 4/5/98 (all. I, p.to A.2.4) sulla individuazione delle norme di prodotto di ciascuna misura, la nuova organizzazione dei controlli diventa essa stessa un controllo indiretto sulla "qualità" delle misure ovvero sulla "qualità" della progettazione.

3.2. Misure per la efficienza delle risorse umane

L'uomo è l'elemento fondante del sistema sicurezza quale primo destinatario delle misure di sicurezza ma anche quale protagonista decisivo, con i suoi comportamenti, della prevenzione e della limitazione dei danni in caso di emergenza.

La correttezza dei comportamenti di chi deve porsi in salvo così come di chi opera per la sicurezza degli altri è dunque lo scopo della informazione e formazione da garantire ai lavoratori e agli “occupanti” in genere.

INFORMAZIONE

L’**informazione**, ai sensi dell’art. 21 del D.L.vo 626/94, è una attività obbligatoria, a carico del datore di lavoro, nei confronti di *tutti i lavoratori*, e riguarda

- “a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
- b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori;
- f)”

Per i *lavoratori che possono essere esposti a pericolo grave e immediato* l’informazione riguarda in particolare le misure predisposte e i comportamenti da adottare. (D.L.vo 626/94, art. 13)

Inoltre, adeguata informazione sui rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, deve essere fornita anche ai *lavoratori di imprese appaltatrici o autonomi*, chiamati ad operare all’interno dell’azienda.

L’attività informativa, ai fini antincendio, si precisa nel DM 10/3/98 (art. 3 e p.to 7.2 e 7.5 del relativo all. VII).

E’ anche qui da notare la necessità di disporre della “documentazione VVF” ma anche del “documento integrativo per la gestione”, che precisi i contenuti della informazione da fornire ai lavoratori, ai visitatori, ai pazienti, ai contrattisti e così via.

FORMAZIONE

Sempre nei confronti di *tutti i lavoratori* il datore di lavoro deve assicurare una **formazione** sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. (D.L.vo 626/94 art. 22)

Tale formazione deve avvenire in occasione:

- a) dell’assunzione;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione inoltre deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. (D.L.vo 626/94 art. 22)

L’attività formativa, ai fini antincendio, si precisa nel DM 10/3/98 (art. 3 e p.to 7.3 e 7.4 del relativo all. VII, art. 7 e relativo all. IX).

Da una parte tale didattica riguarda *tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio* correlati al posto di lavoro quali, p.e., gli addetti all’utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera; dall’altra essa riguarda, con precise indicazioni di contenuti e di durata minima dei corsi, i *lavoratori incaricati della lotta antincendio* (art. 4 D.L.vo 626/94).

Una specifica formazione è prevista anche per i *rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*, in misura comunque non inferiore a quella prevista dal citato art. 22 del D.L.vo 626/94 e per il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, se interno o coincidente con il titolare all’azienda.

ISTRUZIONI DI ESERCIZIO

Le istruzioni non costituiscono un obbligo gestionale ma solo uno dei contenuti tecnici dei principali obblighi quali, p.e., la informazione e la formazione e il controllo di osservanza, nel tempo, delle stesse misure di esercizio.

Le riportiamo in questo lavoro perché comprese, di regola, nel capitolo normativo della “organizzazione e gestione della sicurezza antincendio” e perché oggetto del “documento integrativo per la gestione”.

Tali istruzioni, rispetto agli obiettivi di sicurezza, rientrano sia fra le misure di prevenzione (p.e. divieto di utilizzo di fiamme libere) che di protezione (cartelli segnalatori dei mezzi antincendio).

In questo gruppo includiamo dunque le *norme di esercizio* in senso stretto (obblighi, divieti, limitazioni), la *cartellonistica di sicurezza*, le *istruzioni scritte* per lo svolgimento delle lavorazioni pericolose, i *vincoli di esercizio* indotte dalla scelta di determinate misure di sicurezza.

La “Bozza”, in merito, chiede, oltre alla segnaletica di sicurezza per i sistemi di vie di uscita (tenendo conto anche della normativa per i disabili) e l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi (p.to 9.), le *istruzioni da esporre a ciascun piano* (p.to 12.1) e le *istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e lavoratori* (12.2).

Norme di esercizio

In questo gruppo, convenzionalmente, sono inclusi obblighi, limitazioni e divieti, finalizzati alla sicurezza antincendi, con esclusione delle direttive comportamentali in situazioni di emergenza e le istruzioni scritte per regolare lo svolgimento dei lavori più pericolosi: p.e. l’obbligo di sezionare il gas dall’esterno della cucina, di mantenere l’ordine e la pulizia, di segnalare determinate anomalie, ecc.; divieto di fumo, di fiamme libere, di gettare acqua sugli impianti elettrici, ecc; limitazioni sul carico statico, sul carico d’incendio, sulla altezza di impilamento dei materiali, ecc..

Segnaletica di sicurezza

Ai fini antincendio, la *segnaletica di sicurezza* è obbligatoria per evidenziare

- i sistemi di vie di uscita e relative porte, i mezzi antincendio, le intercettazioni di sicurezza (p.e. interruttore o pulsante di sgancio elettrico, valvola gas),
- le istruzioni per l’emergenza (p.e. planimetria locali, divieto di utilizzo dell’acqua come estinguente, divieto di usare l’ascensore in caso di incendio),
- i divieti di esercizio (p.e. massimi carichi di incendio, divieto di fumo e di fiamme libere).

L’uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza rientra altresì fra le misure generali di cui all’art. 3 del D.L.vo 626/94.

Istruzioni scritte di procedura

Le *istruzioni scritte* sono quelle fornite ai lavoratori per dare maggiore efficacia alla necessaria attività di formazione verso coloro che sono impiegati in lavorazioni a particolare rischio di incendio (p.e. manuali operativi) o sono addetti alla gestione dell’emergenza (p.e. procedure di intervento).

Vincoli di esercizio indotti

Fra le varie istruzioni da impartire, i vincoli di esercizio sono spesso dimenticati. Eppure sono importanti per garantire efficacia alle misure antincendio.

Ogni solaio resistente al fuoco è vincolato ad un massimo carico di esercizio, un impianto di rivelazione fumi al tipo di combustibile e alle caratteristiche di stoccaggio, una certa sequenza di allarme al presidio fisso di un determinato ambiente.

3.3. Misure per la efficienza della interazione uomo-macchina

In questo paragrafo si considerano le misure volte a regolamentare il rapporto uomo macchina in emergenza e verificare tale interazione attraverso un preordinato programma esercitativo di contenuti e modalità diverse a seconda del personale coinvolto.

PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE

All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un PIANO DI EMERGENZA elaborato in conformità all’all. VIII (DM 10/3/98, art. 5).

Oltre alle ampie indicazioni del suddetto all. VIII, indicazioni più pertinenti alla realtà ospedaliera sono contenute ai p.ti 10.2 (Procedure da attuare in caso di incendio) e 10.3 (Centro di gestione delle emergenze) della “Bozza” [2] cui si rimanda.

Anche la pianificazione delle emergenze discende quindi, in modo stretto, dal progetto antincendio.

ESERCITAZIONI/ADDESTRAMENTO

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza – come per gli ospedali – i lavoratori devono partecipare ad ESERCITAZIONI ANTINCENDIO, effettuate almeno una volta all’anno per mettere in pratica le procedure di evacuazione e di primo intervento.

Anche per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni sono comunque previste esercitazioni, anche se di più semplice attuazione. (DM 10/3/98, all. VII, p.to 7.4).

In tema di esercitazioni la nuova “Bozza”, non fornisce indicazioni specifiche rinviando al DM 10/3/98 anche sulla periodicità e le modalità delle *prove di evacuazione*, sulle *riunioni di addestramento e di allenamento* all’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso riservate, naturalmente, ai soli addetti alla lotta antincendio.

4. Sistema di gestione della sicurezza antincendio

Dall’esame della complessità e della molteplicità dei compiti e delle figure coinvolte per l’osservanza degli obblighi gestionali emerge la necessità di affronto sistematico del problema.

Affronto realizzato attraverso l’utilizzo o la semplice valorizzazione – per quanto già in uso – di adeguati strumenti organizzativi come il *registro dei controlli*, la *procedura di gestione delle modifiche* strutturali, impiantistiche o gestionali; il tutto ricompreso in un formale *sistema di gestione della sicurezza antincendio* (SGSA) che individui, all’interno della struttura operativa, compiti, responsabilità, procedure, processi e risorse.

REGISTRO DEI CONTROLLI

Sul registro dei controlli, introdotto dall’art 5 del DPR 37/98, devono essere annotati tutti i controlli, le verifiche e gli interventi manutentivi nonché la attività di informazione, formazione e addestramento del personale, le prove di emergenza. L’indicazione “aperta” sull’oggetto dei controlli – i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure antincendio - consegna al registro un ruolo chiave nella gestione della sicurezza.

Per la “costruzione” del registro occorre allora definire:

- le *misure* da considerare;
- le *modalità* di controllo per ciascuna misura;
- la *periodicità* di ciascuna modalità di controllo;
- la *persona o ditta* incaricata a farlo;

Rispetto all’**oggetto dei controlli** ecco un elenco esemplificativo:

- *Impianti elettrici e di illuminazione di sicurezza*;
- *Mezzi di estinzione* (estintori portatili e carrellati);
- *Impianti fissi di estinzione* (reti idriche con nappi o idranti e relativo sistema di alimentazione);
- *Impianti automatici di protezione antincendio* (impianti di rivelazione e allarme incendio, impianti di spegnimento a pioggia, sistemi di evacuazione fumi e calore, impianti di rivelazione di gas infiammabili);
- *Componenti dei sistemi di protezione al fuoco* (porte o altri serramenti resistenti al fuoco, elementi costruttivi di compartimentazione, sistemi di protezione ai fini della resistenza al fuoco, materiali o protettivi classificati ai fini della reazione al fuoco);
- *Componenti di sicurezza dei sistemi di vie di uscita* (segnaletica di sicurezza, dispositivi di sicurezza, luci di sicurezza, evacuatori di fumo e calore, ecc.);
- *Dispositivi di sicurezza e controllo delle aree a rischio specifico* (intercettazione combustibile, sezionamento impianto elettrico, dispositivi di sicurezza dalle apparecchiature, segnaletica di sicurezza, ecc.);
- *Obblighi e limitazioni di esercizio* (carico d’incendio, sovraccarichi statici, modalità di stoccaggio, quantitativo sostanze pericolose, e ogni altro obbligo o limitazione imposto dalle norme, dal Comando dei Vigili del fuoco tramite prescrizione, previsto nel progetto approvato dallo stesso Comando);

- *Aspetti gestionali della sicurezza* (istruzioni di sicurezza, riunioni di formazione o addestramento, esercitazioni di spegnimento o di evacuazione).

Le **modalità di controllo** dipendono invece dalla misura stessa.

L'all. VI al DM 10/3/98 definisce le tre fondamentali tipologie di controlli possibili parlando di "sorveglianza", "controlli periodici" e "controlli di efficienza". (p.to 6.1)

Nel punto successivo vengono opportunamente definite le principali tipologie di controllo: sorveglianza, controllo periodico, manutenzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria.

Altre importanti indicazioni sulle modalità di controllo delle vie di uscita e delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio sono fornite al p.to 6.3 e p.to 6.4 dello stesso allegato.

La **periodicità dei controlli** deve essere individuata, caso per caso, in base al tipo, alla qualità e al grado di affidabilità o "disponibilità" della misura.

La **competenza ai controlli** dipende ancora dai medesimi parametri, salvo l'intuitivo costante richiamo alla competenza e alla qualificazione del personale addetto. Oggi comunque, nell'antincendio, manca ancora qualsiasi forma ufficiale di qualificazione dei controllori/manutentori.

Le indicazioni di cui sopra devono essere raccolte in apposite "*schede tecniche*" da allegare al registro e porre alla base delle note di incarico o dei contratti manutentivi da attuare con le varie persone o ditte incaricate dei controlli.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE MODIFICHE

Il DM 10/3/98 (all. I, p.to 1.6) regola la necessità di revisione della valutazione dei rischi di incendio in base alla variazione dei fattori di rischio individuati. Afferma poi, come conseguenza, che il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili. Valutazione da revisionare dunque per ogni significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati o quando l'edificio è oggetto di manutenzioni o ampliamenti.

Occorre pertanto, con apposita procedura, vincolare qualsiasi modifica ad una preventiva "approvazione" rispetto alle esigenze della sicurezza aggiornando, se del caso, l'intero sistema in base a quanto variato.

Fra le possibili modifiche da gestire si possono considerare anche quelle relative alle sole misure antincendio attuate per autonoma decisione interna o in conseguenza delle periodiche valutazioni sulla sicurezza attuate in osservanza all'art. 4 del D.L.vo 626/94 sul *miglioramento* della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro dove si afferma che il datore di lavoro "aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero *ai gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.*" (art. 4).

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)

Un sistema di gestione, a regime, è caratterizzato da una sequenza tipica di operazioni: definizione di una politica aziendale di sicurezza, identificazione delle leggi e delle prescrizioni, identificazione dei rischi e dei pericoli per i lavoratori o altri soggetti potenzialmente esposti, definizione di obiettivi specifici e congruenti con la politica di sicurezza, elaborazione di programmi per il conseguimento di tali obiettivi con priorità, tempi, responsabilità e risorse, definizione delle procedure e prassi per gestire i programmi, sensibilizzazione della struttura aziendale, attuazione dell'attività di monitoraggio, verifica e ispezione sulla efficienza del sistema, avvio delle eventuali azioni correttive, effettuazione di un periodico riesame per valutare efficacia ed efficienza del sistema rispetto agli obiettivi per le iniziative modificative conseguenti.

La prima parte del presente lavoro fornisce le indicazioni necessarie per implementare il sistema fino alla definizione degli obiettivi specifici; nella prevenzione incendi infatti la valutazione del rischio è già compresa nel "progetto VVF".

Rispetto al programma di attuazione degli obiettivi e i procedimenti da seguire, la prevenzione incendi offre, con il "registro dei controlli" uno strumento di grande utilità.

La certezza e la completezza degli obblighi gestionali e la chiara finalità degli stessi non possono che favorire la sensibilizzazione della struttura aziendale. Per il monitoraggio del sistema e il periodico riesame esistono invece metodologie ben delineate (vedi, p.e., sistemi qualità) cui si rimanda.

Le stesse considerazioni di cui sopra valgono nel caso in cui, opportunamente, il sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) fosse integrato in un più generale sistema della salute e della sicurezza dei lavoratori (SGSL), oggetto di recenti interessanti linee guida UNI-INAIL [3] e di varie guide operative all'adozione di queste ultime (vedi p.e. Guida operativa SICURSYSTEM a cura Formazione UNINDUSTRIA Treviso [4]) cui si rimanda.

5. Sicurezza antincendio e Sistema Qualità aziendale (ISO 9000).

Il 19 ottobre 2001, dopo mesi di impegnativo lavoro, una nota struttura sanitaria di Treviso, con ricettività pari a 120 posti letto convenzionati, ha conseguito, da un ente certificatore indipendente, il Certificato che attesta che il suo "Sistema Qualità" è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9002:1994 limitatamente alla "Erogazione di prestazioni sanitarie diagnostiche, terapeutiche in regime di ricovero e ambulatoriali, sia in convenzione con Servizio Sanitario Nazionale che in regime libero professionale".

Un traguardo importante, anche per il futuro accreditamento della Regione Veneto voluto per gestire sempre più correttamente i propri Servizi di diagnosi e cura.

Un traguardo – non certo la fine del cammino - raggiunto al termine di un "percorso di qualità" che ha posto sotto severa osservazione le prestazioni offerte all'esterno ma soprattutto la organizzazione deputata ad offrire tali prestazioni (modalità di accesso, procedure, ecc.) e le modalità di offerta (in termini di qualità attesa, qualità percepita, qualità ambientale, ecc.).

Come non pensare che tale Sistema di Qualità certificato tenga sotto controllo, in un'unica visione, tutti i vari aspetti della vita ospedaliera, compresa ovviamente la salute e la sicurezza degli ospiti e dei lavoratori ?

In realtà non è esattamente così, ma quello che può apparire come una anomalia ha diverse giustificazioni.

La prima è la persistenza del pregiudizio culturale (solo scalfito dal recente recepimento delle ultime direttive europee in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro) in base al quale gli aspetti della sicurezza in generale e dell'antincendio in particolare sono aspetti prettamente tecnici di cui solo una minima parte da controllare nel tempo, a valle dell'ottenimento della autorizzazione all'esercizio.

La seconda ragione, più profonda, è che nell'ambito della attuale certificazione di qualità di una struttura sanitaria sono preminenti gli aspetti legati ai servizi offerti (p.e. diagnosi e cura) rispetto a quelli legati alla sicurezza, ivi compresa la sicurezza antincendio; in pratica questo si traduce in "esami" di qualità dei servizi condotti da personale altamente specializzato nei vari ambiti sanitari (chirurgo, chimico, igienista, ecc.) ed esami di qualità dell'antincendio, non condotti da specialisti, limitati invece alla verifica di esistenza del CPI e ai controlli sulle uscite, gli estintori, la rivelazione incendi e poco altro.

E se il Sistema di Qualità non indaga in dettaglio nella gestione della sicurezza in generale, tanto meno è garante della corretta e completa individuazione degli obblighi gestionali antincendio.

In regime di qualità però l'erogazione dei servizi è continuamente monitorata in ogni sua fase: innanzitutto tramite le check-list di controllo utilizzate nelle normali verifiche ispettive interne, che si svolgono con una certa periodicità al fine di riscontrare eventuali "non conformità", poi mediante indicatori predeterminati utilizzati nel report annuale al fine di verificare che gli obiettivi prefissati (legati ovviamente al servizio erogato) siano stati raggiunti.

Si potrebbe pertanto ritenere che eventuali inosservanze normative "di partenza" siano comunque rilevabili grazie all'attività ispettiva interna; in altre parole che il sistema sia in grado di individuare e sanare le suddette difformità normative del servizio in esame. Ma anche questo, attualmente, è vero solo in parte perché dipende dalla casuale, perché non richiesta, competenza specifica degli operatori incaricati delle verifiche interne o di quelli dell'ente certificatore.

Ancora per poco. A breve infatti, grazie al passaggio dalle ISO 9000, versione 1994, alla Vision 2000, si passerà dall'Assicurazione Qualità (garanzia al cliente circa il rispetto dei requisiti di qualità) ad un approccio diverso basato sul Sistema di Gestione per la Qualità.

Un nuovo sistema dunque che comprende ancora il concetto di Assicurazione Qualità, ma prevede anche la pianificazione (Plan), la realizzazione (Do), la verifica (Check) ed il mantenimento o miglioramento (Action); un processo ciclico, denominato PDCA, che garantisce l'approccio per processi e, quindi, l'implementazione all'interno dell'azienda del Sistema di Gestione per la Qualità.

Con questa evoluzione delle ISO 9000, per un'organizzazione in generale (ed in particolare per una struttura sanitaria) diventerà imperativo riuscire a "vedere" tutto ciò che viene fatto in un'unica ottica di processo. Ed in tale ottica assumeranno particolare rilevanza gli aspetti di sicurezza e salute in generale, che particolarmente per una struttura sanitaria risultano fortemente correlati con l'erogazione del servizio da parte della struttura stessa.

Allora il sistema di protezione antincendio, con sicuro incremento della sua affidabilità, verrà gestito con un processo del tipo PDCA, nell'ambito di un unico Sistema di Gestione della Sicurezza opportunamente progettato, controllato e misurato nel tempo, nonché migliorato di continuo. Tale Sistema, se opportunamente partecipato ai lavoratori e condiviso nelle finalità dagli stessi, potrà diventare lo strumento più efficace per una corretta gestione della sicurezza.

In quest'ottica la collaborazione fra i tecnici del Comando provinciale dei VVF e la direzione dell'Ospedale può contribuire ad individuare con competenza le più efficaci modalità di gestione.

Per il cammino intrapreso in questo senso, sorretto dalla premiante collaborazione fra il Comando e la direzione ospedaliera, è auspicio degli scriventi poter relazionare, entro i prossimi anni, sulla funzionalità e la efficacia del Sistema di gestione della sicurezza antincendio integrato nell'attuale Sistema di Qualità e sulle possibilità di progettare, da quella situazione, il passaggio alle Vision 2000 e alla certificazione dei sistemi integrati (Qualità, Sicurezza e Ambiente).

Ringraziamenti

Si ringrazia la Amministrazione dell'Ospedale generale di zona S. Camillo di Treviso per la preziosa collaborazione.

Bibliografia

- [1] “Norme di prevenzione incendi” a cura della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio del Ministero dell'interno, poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1983 e succ. aggiornamenti.
- [2] “Bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private”, Lettera-circolare M.I. Dipartimento VV.F., S.P. e D.C., prot. n. P341/4122 del 15 aprile 2002.
- [3] “Linee guida per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. (SGSL)”, Linee guida UNI e INAIL, Edizione italiana settembre 2001.
- [4] SICURSYSTEM “Guida operativa per un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro”, Formazione UNINDUSTRIA TREVISO, Edizione 2002.